

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

COMMISSIONI 5^a e 9^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente della
9^a Commissione permanente FRANCHI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169);

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 9 e passim
CAMPAGNOLI (DC)	15, 16, 30
CARLOTTO (DC)	9, 11, 12 e passim
CARPENEDO (DC), relatore alle Commissioni riunite	8, 9, 11 e passim
CROCI (Rifond. Com.)	28, 34
DE PAOLI, sottosegretario di Stato per il tesoro	9, 11, 12 e passim
DIGLIO, sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	13, 14, 22 e passim
DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste)	13, 22, 28 e passim
GALDELLI (Rifond. Com.)	13, 21, 22 e passim
GIOVANOLLA (PDS)	23, 37
MANZINI (DC)	13
RABINO (DC)	12, 23
RIZ (Misto SVP)	11, 12, 24

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169)

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 110, 199, 637, 996, 1046, 1169 e 1328.

Proseguiamo l'esame sospeso nella seduta di ieri e in particolare riprendiamo gli emendamenti precedentemente accantonati. Ricordo che gli emendamenti si riferiscono al testo unificato dalla Sottocommissione.

Do lettura dell'articolo 1:

CAPO I

PRINCIPÌ GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva

competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ed i relativi principi si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, nelle modalità e nei limiti disciplinati dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 così come modificato dalla presente legge, ovvero, in attesa della ridelimitazione, ai territori dei comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

Quando non diversamente specificato la dizione «comuni montani» riportata nella presente legge sta a significare «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971» in mancanza della ridelimitazione.

4. L'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 è sostituito dal seguente:

«1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati. Ricomprendono al loro interno l'intero territorio dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Le comunità montane vanno ridelimitate con legge regionale escludendo i comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti, i comuni costieri, i comuni riveraschi di lago tranne quelli riconosciuti montani dall'ISTAT, i comuni classificati dall'ISTAT tra quelli di pianura o i comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

3. La legge regionale può prevedere l'inclusione nelle comunità montane di comuni costieri e di comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971 con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni con propria legge possono individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nella utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, di rischi ambientali e della realtà socio-economica».

5. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano, sotto i profili:

a) territoriale, mediante forme di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico

che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, con lo sviluppo di tutte le potenzialità produttive presenti sul territorio montano;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

6. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela ed alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante propri interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102", in mancanza della ridelimitazione.

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la

tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano. Le azioni riguardano i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

1.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I principi della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le province autonome».

1.9

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 2 aggiungere: «Per "territori montani o aree o zone montane" si intendono tutti i territori classificati tali facenti parte di comunità montane anche se appartenenti a comuni parzialmente montani».

1.2

CARLOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle comunità montane quali enti locali previsti dalla legge n. 142 del 1990 possono essere attribuiti dagli enti di competenza compiti istituzionali relativi alla gestione del territorio ed alla protezione della natura nonchè la gestione dei servizi generali».

1.16

CARLOTTO

Sopprimere il comma 3 ed al comma 4 sopprimere i subcommi 1, 2, 3, 4 e 7.

1.10

RABINO, MICOLINI

I commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio dei comuni montani di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, già classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102».

1.1

CAMPAGNOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei comuni appartenenti a comunità montane ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.3

COMPAGNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio delle comunità montane, comprese le parti montane dei comuni parzialmente montani. Le regioni e le province autonome, d'intesa con le comunità montane, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, individuano - ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - per fasce altimetriche e/o per condizioni socio-economiche, le aree per una differenziazione e graduazione degli interventi con la fissazione di criteri che tengano conto delle situazioni e delle esigenze del territorio».

1.17

CARLOTTO

Al comma 3, sesto rigo, dopo le parole: «ai territori» sopprimere le parole: «dei comuni interamente».

1.4

CARLOTTO

Al comma 4 dopo le parole: «comuni e associati» sopprimere le parole: «ricomprendono al loro interno l'intero territorio dei comuni associati».

1.5

CARLOTTO

Al comma 4, punto 2, dopo la parola: «escludendo» aggiungere le altre: «di norma».

1.15

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 4, punto 2, dopo le parole: «legge regionale escludendo» aggiungere le parole: «i centri abitati dei».

1.6

CARLOTTO

Al comma 4, punto 2, sostituire: «20.000» con: «30.000».

1.14

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 4, punto 2, dopo le parole: «comuni costieri» sostituire la virgola con la «e».

1.7

CARLOTTO

Al comma 4, con riferimento al comma 2 della nuova formulazione dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 le parole: «i comuni costieri» e le parole: «o i comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971» sono soppresse.

1.11

RABINO, MICOLINI

Al comma 4, con riferimento al comma 4 della nuova formulazione dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, in fine, aggiungere il seguente periodo: «e comunque, nei comuni parzialmente montani inclusi nelle comunità montane, gli interventi previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale sono limitati alla parte di territorio montano».

1.12

RABINO, MICOLINI

Al comma 4, sopprimere il punto 7.

1.18

CARLOTTO

Al comma 4, aggiungere il seguente punto 8:

«8. Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome,

promuove e realizza, tramite il Corpo forestale dello Stato, un sistema centralizzato di banca dati sulla montagna ed il monitoraggio del territorio montano; promuove altresì l'aggiornamento della Carta della montagna, già realizzata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè indagini e ricerche di rilievo nazionale in materia di risorse del territorio montano».

1.19

CARLOTTO

Al comma 5, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «in particolare di quelle agricole».

1.13

RABINO, MICOLINI

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera e):

«e) educativo con il mantenimento degli istituti scolastici di 1° e 2° grado esistenti».

1.8

GIBERTONI, OTTAVIANI

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite.* Invito i colleghi ad approvare l'emendamento 1.100 da me proposto sostitutivo dell'intero articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore, tendente a sostituire l'intero articolo 1.

È approvato.

Conseguentemente sono preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 1.

Ricordo che gli articoli 2 e 3 sono già stati approvati.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Carlotto, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

1. Le comunità montane sulla base degli indirizzi delle regioni e delle province autonome entro dodici mesi dalla emanazione della presente legge provvedono ad approvare i piani di sviluppo agro-silvo-pastorale.

2. I conduttori, con priorità ai coltivatori diretti, tenuto conto della potenzialità e continuità della impresa, che presentano piani di sviluppo

aziendali compatibili con i piani generali delle comunità, hanno la priorità negli interventi ed incentivi pubblici».

3.0.1

CARLOTTO

CARLOTTO. Ritiro l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Sull'articolo 4, già approvato il 23 novembre 1993, è stato presentato un emendamento dal senatore Dujany, accantonato in quella sede, in attesa di una formulazione diversa. Torno a darne lettura:

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«Nelle zone di montagna i comuni possono esercitare il diritto per l'acquisto di terreni, di fabbricati e di boschi.

Le costruzioni e i terreni acquistati dal comune debbono mantenere la destinazione agricola per almeno quindici anni, anche se affittati o rivenduti.

I proprietari che desiderano vendere questi beni oggetto di prelazione hanno l'obbligo di offrirli in via amichevole al comune almeno due mesi prima della data prevista per la vendita. Trascorso tale periodo senza alcuna risposta, i proprietari possono disporne liberamente.

Gli immobili vacanti e abbandonati dai proprietari o di proprietà dello Stato possono essere acquisiti in proprietà dei comuni».

4.12

DUJANY

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Il mio parere è contrario all'emendamento 4.12, perchè immagino cosa accadrebbe nelle zone montane se concedessimo questi poteri ai comuni interessati: sarebbe un finimondo.

Capisco lo spirito che anima il proponente e spero in effetti che i comuni acquistino molti terreni, fabbricati e boschi, ma sono contrario ai diritti di prelazione che renderebbero più complicata la disciplina legislativa in materia.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla volontà delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Dujany.

Non è approvato.

Ricordo che sempre nel corso della seduta del 23 novembre è stato erroneamente dichiarato ritirato l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Carlotto. Ne torno a dare lettura insieme con i relativi subemendamenti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, le permutate di fondi rustici all'interno dei territori delle comunità montane sono esenti da qualsiasi gravame fiscale (imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposta di trascrizione e ipotecaria, eccetera):

a) sono pur esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) le alienazioni di fondi rustici ricadenti nei territori delle comunità montane in favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale iscritti allo SCAU;

b) le regioni sono autorizzate ad erogare i contributi per le spese tecniche e notarili relative alle permutate di cui al punto 1, nonché agli atti di trasferimento di fondi rustici ubicati nei territori della comunità montana quando rientrano in programmi di sviluppo aziendale approvati.

2. Le regioni provvedono ad emanare norme, nei limiti consentiti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, attribuendo alle comunità montane totalmente o parzialmente le competenze previste dalla stessa legge.

3. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, le parole "non supera complessivamente le lire 5.000" sono sostituite con le parole "non supera complessivamente le lire 350.000".

4. All'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 346, sono soppresse le parole "entro il 31 dicembre 1980".

5. Al numero 56) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "olio essenziale non deterpenato di mentha piperita" sono aggiunte le seguenti "e di altre piante officinali";

6. La costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di manufatti, opere ed impianti destinati prevalentemente all'irrigazione in agricoltura sono assoggettate alla aliquota di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891;

a) Al numero 106 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti "ed energia elettrica".

4.0.2

CARLOTTO

All'emendamento 4.0.2, aggiungere il seguente comma: «Il termine del 31 dicembre 1993 previsto dal comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 31 dicembre 2000».

4.0.2/2

RIZ

All'emendamento 4.0.2, aggiungere il seguente comma: «Il termine del 31 dicembre 1993 previsto dal comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 31 dicembre 2000».

4.0.2/3

RIZ

All'emendamento 4.0.2, aggiungere il seguente comma:

«Il termine del 31 dicembre 1993 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 31 dicembre 1996».

4.0.2/1

FERRARI Karl, RUBNER, CARLOTTO, DUJANY,
LEONARDI, ROBOL, REDI, RABINO

CARLOTTO. Signor Presidente, intendo modificare il mio emendamento con la soppressione dei commi 1,2, 5 e 6. Nella mia proposta rimarrebbero così i commi 3 e 4, che non presentano problemi di copertura finanziaria.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento nel testo così modificato dal senatore Carlotto.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo al parere del relatore.

RIZ. Signor Presidente, credo che l'emendamento del senatore Carlotto sia strettamente connesso ai subemendamenti da me presentati. Si tratta di mantenere le agevolazioni tributarie al fine di intervenire sulla proprietà contadina.

L'opera che vorremmo portare avanti con questa legge richiederà molto tempo ed un impegno a lungo raggio. Un piano del genere non lo si può realizzare nel giro di uno o due anni. Il programma dovrà essere per lo meno quinquennale per cui, a mio avviso, l'anno 2000 potrebbe rappresentare la data più corretta per questo scopo. Subordinatamente avevo presentato un altro emendamento secondo il quale, se il termine temporale del 2000 non fosse stato accettato, sarebbe stato opportuno per lo meno considerare il 1998.

Per la realizzazione della proprietà agricola montana e l'abolizione della proprietà contadina due anni non sono sufficienti. È un'operazione che richiede un periodo di tempo molto più ampio.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Sono favorevole alla proroga delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina riferita ai territori montani e al paese nel suo complesso. Il vero problema è che non esiste una copertura per questo emendamento, neanche se si facesse riferimento soltanto al triennio 1994-1996 definito nella documentazione finanziaria.

Dal momento che il termine era stato prorogato dal 31 dicembre 1991 al 31 dicembre 1993 con la legge finanziaria di tre anni fa, ho fatto una ricerca per vedere se venivano quantificate le minori entrate derivanti da questa agevolazione. Purtroppo, l'importo è complessivo e non può essere disaggregato in quanto si fa riferimento all'intero territorio nazionale. Si tratta di una cifra di alcune decine di miliardi. Anche se si dividesse per due la suddetta cifra in quanto i territori montani rappresentano la metà del territorio nazionale, non è possibile trovare una copertura per questo emendamento. Pertanto la prego di ritirarlo per poterlo esaminare in un'altra circostanza.

RIZ. Secondo quanto lei dice è la legge nel suo complesso che va rivista. Se non è possibile attuare l'arrotondamento della proprietà contadina montana non posso trovarmi d'accordo sulla legge nel suo complesso.

CARLOTTO. Anche se non è mia intenzione bloccare il provvedimento in esame appoggiando un emendamento che ritengo giusto e rispetto al quale è necessario trovare soluzioni finanziarie in questa sede, il problema rimane perchè alla fine dell'anno questa norma scadrà. Anche se ho sottoscritto l'emendamento del senatore Riz permane l'esigenza di trovare una soluzione a questo problema. È una raccomandazione che rivolgo al Governo.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. La soluzione migliore di questo problema potrebbe essere trovata nel corso dell'esame del cosiddetto decretone fiscale di fine anno.

RABINO. Vorrei ricordare ai colleghi che il problema posto dal senatore Riz è all'attenzione del nostro paese sin dal 1948 quando venne approvata la legge relativa alla proprietà contadina. Quella legge, con il passare degli anni, è stata perfezionata riconoscendo il diritto dell'individuo ad arrotondare oltre che a formare le proprie aziende agricole non soltanto con l'affitto ma anche con la proprietà.

Oggi esiste, presso la Commissione affari costituzionali della Camera, un emendamento al disegno di legge finanziaria che bisognerebbe portare avanti perchè il mondo agricolo italiano è in attesa di una soluzione del genere.

La legge finanziaria approvata da questo ramo del Parlamento ha rifinanziato la cassa della piccola proprietà contadina con 45 miliardi, nonostante il parere contrario del Ministro del tesoro e dei vari Ministri economici. In effetti, il Senato ha approvato questo stanziamento per cui, a partire dal 1° gennaio 1994, pur essendoci un finanziamento alla cassa della piccola proprietà contadina mancherebbero le agevolazioni fiscali. È un controsenso e credo che il Parlamento, anche se ha poco tempo a disposizione, debba risolvere il problema.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far notare che al momento attuale, stanti le modifiche che si vogliono introdurre, l'articolo 4 risulta di difficile lettura.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Non si tratta di modifiche all'articolo 4, bensì di introdurre un articolo aggiuntivo che modifica le clausole relative all'usucapione. Dobbiamo interrogarci se questa procedura sia ancora valida. Non esistono problemi di copertura in quanto si fa riferimento a rapporti tra privati. A mio avviso è un articolo opportuno perchè se una persona per vent'anni non si rende reperibile è necessario agire di conseguenza.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il problema dell'arrotondamento della proprietà contadina non va considerato soltanto come elemento di valutazione particolare di una politica fondiaria di montagna bensì nell'ambito più generale di una ricomposizione fondiaria del paese. È un argomento che andrà valutato nel corso dell'esame della legge finanziaria.

DUJANY. Mi pare che questa sia una disposizione fondamentale perchè, se non esiste un qualche incentivo, tutti i discorsi che sono stati portati avanti nelle precedenti riunioni relativi alla necessità di recuperare i terreni abbandonati e favorire la ricomposizione della proprietà agricola risultano vani e privi di significato.

L'altra motivazione, posta or ora, di affrontare questo problema in ambito nazionale e non solo in ambito montano, avrà come conseguenza che il Ministero del tesoro frapperà ostacoli ancora maggiori. In pratica il problema viene rinviato con una scusa molto superficiale.

Ritengo che il provvedimento dovrebbe essere integrato da questa disposizione per poter raggiungere almeno in parte risultati concreti, oppure verrà svuotato dal suo significato più proprio.

GALDELLI. Vorrei intervenire su quanto è stato affermato a proposito di questo emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo e dei relativi subemendamenti. In effetti il problema della proprietà contadina è vivo su tutto il territorio nazionale, però ora stiamo trattando un aspetto specifico della questione rappresentato dalle zone montane. Il Governo quando affronterà la questione fondiaria tenendo conto della specificità delle montagne?

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Ma si può immaginare un regime fiscale tanto diverso? Ma dov'è il senso dello Stato?

MANZINI. Capisco il problema della mancanza dei fondi e della copertura finanziaria, però ci troviamo di fronte ad una situazione che peggiora continuamente. I nostri paesi di montagna si svuotano sempre più creando così anche pericoli dal punto di vista ambientale. È possibile che non si riesca con questo provvedimento a dare un segnale nuovo che indichi che si sta andando in una direzione finalmente diversa?

Buona parte dei disoccupati che oggi vivono nelle città proviene dalle campagne e dalle montagne circostanti. Se si aiutassero queste persone, potrebbero anche decidere di ricrearsi una realtà economica nelle zone d'origine, invece di fare la fame in città.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2/2, presentato dal senatore Riz.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2/3, presentato dal senatore Riz.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2/1, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Carlotto nel testo modificato dal proponente, nel senso di lasciare in vita i soli commi 3 e 4.

È approvato.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Ricordo che in una precedente seduta è stato respinto l'emendamento presentato dal Governo sostitutivo del comma 1 dell'articolo 8, relativo al problema dell'energia elettrica. Il Governo proponeva che l'energia elettrica da chiunque prodotta nei territori delle comunità montane da generatori con potenza elettrica fino a 30 KW o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico potesse essere, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.

Ora, il Ministro dell'industria ha di nuovo manifestato l'esigenza di presentare un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo che sia una mera riproduzione della suddetta proposta normativa stralciando però la parte su cui le Commissioni riunite si erano espresse negativamente. Preannuncio quindi sin da ora che presenterò un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, in accoglimento di un rilievo del Ministero dell'industria, il cui testo recita nel seguente modo:

«L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, e da ultimo sostituito dall'articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, va interpretato nel senso che l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso nonché l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo di potenza nominale fino a 500 KW, può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel S.p.A. ed all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio».

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono già stati approvati e che nel corso della seduta del 24 novembre scorso è stato

approvato un articolo 9-bis. Ricordo altresì che in quella stessa seduta è stato soppresso l'articolo 10.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.3, nella nuova formulazione proposta dal senatore Campagnoli, tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 9-bis:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Le comunità montane, anche convenzionandosi o riunendosi in consorzi tra loro e con comuni non appartenenti al rispettivo ambito territoriale nonché con l'Enel ed altri soggetti pubblici per la costituzione di aziende speciali o società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1940, n. 142, possono, compatibilmente con le caratteristiche ambientali:

a) realizzare e gestire reti idriche e centraline idroelettriche, nonché impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili;

b) realizzare progetti per il risparmio energetico e l'utilizzazione di energie alternative;

c) realizzare e gestire discariche di tipo A e B per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, esclusi i tossici e nocivi, anche prevedendo la loro rivalorizzazione e l'utilizzazione delle energie da essi ricavabili».

10.3 (nuova formulazione)

CAMPAGNOLI

CAMPAGNOLI. Si tratta di una norma volta a concedere la possibilità alle comunità montane di convenzionarsi o di riunirsi in consorzi tra loro e con comuni anche al di fuori del proprio ambito territoriale al fine di realizzare reti idriche, centraline idroelettriche, progetti per il risparmio energetico e discariche per rifiuti solidi urbani.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Invito il senatore Campagnoli a ritirare l'emendamento 10.3, perchè non serve a facilitare la realizzazione di centraline elettriche e di discariche per rifiuti solidi urbani.

Questa norma intanto consentirebbe al consorzio di agire nell'ambito del territorio di sua competenza come accade ad esempio per la comunità montana di Tolmezzo che potrebbe istituire un consorzio con il comune di Trieste per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Nel caso in cui venisse approvata, salterebbe il piano regionale che in Friuli-Venezia Giulia fa riferimento alla definizione dei bacini di raccolta di rifiuti solidi urbani.

Nell'ambito dei territori delle comunità montane questa facoltà già esiste; altrimenti, se vogliamo autorizzare qualcosa di diverso, la norma in esame collide in modo stridente con le norme che il Parlamento ha approvato in materia di trattamento dei rifiuti solidi urbani.

CAMPAGNOLI. Insisto sull'emendamento da me presentato.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sulla base di valutazioni fatte in precedenza, il senatore Campagnoli doveva verificare in particolare il comma 4 del testo. Nel momento in cui si è proceduto alla votazione dell'articolo 10 il Presidente ne ha proposto la soppressione.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Si tratta di un articolo a sè stante che probabilmente verrà inserito dopo l'articolo 9. Era stato accantonato per consentire al senatore Campagnoli una verifica del comma 4 che tra l'altro influisce su tutti gli altri emendamenti che decadono nel caso in cui questo venga approvato. L'articolo 10 è stato soppresso mentre ritengo che l'emendamento del senatore Campagnoli potrebbe costituire un articolo a sè stante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Campagnoli.

Non è approvato.

Riprendiamo l'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Incentivi alle pluriattività)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che privati, utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazioni idrauliche, sgombero neve, per importi non superiori a lire 20.000.000.

2. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Subemendamento all'emendamento 15.11:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000.000» con le parole: «lire 30.000.000 per ogni anno».

Dopo il comma 1 sostituire i restanti commi con il seguente:

«Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio quali l'assetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo di ogni singolo lavoro o servizio non sia superiore a trecento milioni».

15.11/2

ANGELONI, CARLOTTO, GALDELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 20.000.000».

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti due commi:

«Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale le quali:

a) abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei territori dei comuni montani;

b) siano iscritte nella Sezione cooperative agricole del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e osservino i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del medesimo decreto;

c) conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali;

d) associno lavoratori agricoli, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, in numero non inferiore al cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei soci cooperatori;

e) dispongano di macchine, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera c), possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico che hanno compiti ed esercitano funzioni in materia di territori montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni predisposte dagli enti stessi al fine di

assicurare la realizzazione dei compiti e delle finalità di cui alla presente legge, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti la salvaguardia, la conservazione, la sistemazione e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio montani, quali lavori e servizi di forestazione, di riassetto idrogeologico, di sistemazione idraulica, idraulicoagraria e idraulicoforestale, di conservazione dell'edilizia rurale, del paesaggio rurale e montano, di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale, di sorveglianza dei boschi, a condizione che il valore di ogni singolo lavoro o servizio, o di ogni eventuale lotto funzionale degli stessi, non sia superiore a lire 280.000.000».

«Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le imprese singole od associate che svolgono, per conto e nell'interesse sia di enti pubblici che di privati, le attività indicate nei primi due commi del presente articolo sono inquadrate nel settore dell'agricoltura».

Dopo il comma 2 dell'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

Lo svolgimento di una o più delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, attraverso l'utilizzazione di aziende agricole interamente ricadenti in territori montani, nel rispetto dei criteri, limiti ed obblighi amministrativi dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge 5 dicembre 1985, n. 730, si reputano comunque rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Le regioni, nell'esercitare le funzioni di cui agli articoli 4, 5, 10 e 14 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono tenere conto della necessità di agevolare e favorire l'esercizio delle attività agrituristiche nei territori dei comuni montani, a sostegno della permanenza e dello sviluppo dell'imprenditoria agricola nei predetti territori.

15.11

ANGELONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«I coltivatori diretti, singoli ad associati, i quali conducano aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 20.000.000, "per ogni anno solare"».

15.10

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, dopo le parole: «nucleo familiare» inserire le seguenti: «o dei propri soci». Alla fine del comma, dopo la parola: «importi» inserire le seguenti: «commisurati alla loro strumentazione tecnica e capacità di lavoro».

15.1 OTTAVIANI, GIBERTONI

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000» con l'altra: «50.000.000».

15.2 GIBERTONI, OTTAVIANI

Alla fine del comma 1 inserire il seguente inciso: «In deroga alle vigenti disposizioni i soggetti sopra indicati possono svolgere inoltre attività artigianali complementari all'attività agricola che, comunque, deve rimanere principale».

15.12 RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Negli stessi limiti essi possono svolgere attività artigianali complementari all'attività agricola».

15.3 RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 rientrano nell'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

15.4 CARLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le attività di cui al comma precedente si applica il sistema forfettario come definito nell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

15.5 RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura agricola ad ogni effetto».

15.6 CARLOTTO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Le costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze, destinate all'esercizio delle attività di cui al comma 1 e dell'attività agrituristica si considerano costruzioni rurali ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per attività agrituristica si intende l'attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande che viene svolta o che è già stata svolta nel rispetto della legge quadro sull'agriturismo n. 730 del 5 dicembre 1985 e delle relative leggi delle regioni o delle province autonome, da parte di soggetti diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.13

RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 2, in fine aggiungere il seguente periodo: «I comuni possono definire con proprio regolamento le caratteristiche di abitabilità, agibilità e igienico-sanitarie delle costruzioni rurali esistenti, tenuto conto della tipicità del patrimonio edilizio rurale della zona».

15.14

RABINO, MICOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni, possono attribuire incentivi per attività agrituristica nei territori montani ai sensi della legge n. 730 del 1985».

15.8

CARLOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le regioni a statuto ordinario in sede applicativa dei decreti previsti dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dovranno prevedere, nella loro facoltà impositiva, particolari agevolazioni per le popolazioni residenti nei territori montani».

15.9

CARLOTTO

Aggiungere il seguente comma 3:

3. L'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è modificato come segue:

«Nei territori montani, i trasferimenti di proprietà e di diritti reali a qualsiasi titolo, di fondi rustici fatti a scopo di costituzione, arrotonda-

mento o accorpamento di proprietà direttocoltivatrice, nonchè di fabbricati aventi i requisiti di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli destinati all'attività agrituristica, sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo.

Le agevolazioni ed esenzioni sono applicabili in quanto, nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiara:

a) di essere persona che dedica la propria attività manuale abitualmente all'attività agricola;

b) il fondo sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, senza eccedere di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare, rispettivamente che il fabbricato o porzione di fabbricato abbiano i requisiti di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli destinati all'attività agrituristica, e che la sussistenza dei citati requisiti venga comprovata da un certificato, rilasciato su richiesta, dall'Ispettorato agrario territorialmente competente.

Le agevolazioni ed esenzioni sono provvisoriamente concesse se in sede di registrazione dell'atto venga presentata l'attestazione provvisoria dell'Ispettorato agrario, dalla quale risulta che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato definitivo. Se il certificato definitivo non è prodotto nel termine di due anni dall'atto di acquisto, si applicano le imposte ordinarie.

Decade dalle agevolazioni ed esenzioni il beneficiario, il quale, prima che siano decorsi 10 anni dall'atto di acquisto, aliena a qualsiasi titolo volontariamente la proprietà del fondo o costituisce diritti reali su di esso che siano incompatibili con la coltivazione diretta oppure cessa di coltivarlo direttamente; nel caso di fabbricati la decadenza si verifica se venga volontariamente meno nel decennio successivo all'acquisto la destinazione ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi o all'attività agrituristica. L'alienazione entro il decennio a favore di familiari partecipanti alla diretta coltivazione non comporta la decadenza dei benefici fiscali. La decadenza è accertata dall'Ispettorato agrario competente ed opera limitatamente al valore della parte ceduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero bene al momento dell'acquisto».

15.15

RIZ, RUBNER, DUJANY

GALDELLI. Vorrei illustrare due subemendamenti all'emendamento 15.11 della senatrice Angeloni. Nel primo, il 15.11/2, si dice: «Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio quali l'assetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo di ogni

singolo lavoro o servizio non sia superiore a trecento milioni». L'altro subemendamento prevede di inserire alla fine del primo capoverso del comma 1, dopo le parole «non superiori a lire 20 milioni», le parole «per ogni anno solare».

CARLOTTO. Ho avuto modo di ascoltare gli emendamenti presentati dal senatore Galdelli. Dal momento che li ritengo validi non soltanto esprimo parere favorevole ma chiedo di poterli sottoscrivere.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi rimetto alle Commissioni riunite.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Mi rimetto alle Commissioni riunite.

DUJANY. Ritengo che la cifra di 30 milioni sia più adeguata.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Vorrei proporre al senatore Galdelli di sopprimere la clausola relativa all'anno solare perchè in realtà per l'azienda a carattere familiare è più importante la dimensione del lavoro che l'importo complessivo dell'anno.

GALDELLI. Concordo con la proposta del senatore Dujany di elevare a 30 milioni la cifra e con quella del relatore di togliere la dizione «solare».

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento riformulato del senatore Galdelli andrebbe inteso nel senso che al comma 1, si sostituiscono le parole: «lire 20.000.000» con le parole; «lire 30.000.000 per ogni anno».

Metto ai voti l'emendamento 15.11/1.

È approvato.

CARLOTTO. Vorrei porre all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo che potrebbero crearsi situazioni in cui gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole, attuando le iniziative previste dall'emendamento 15.11/2, potrebbero svolgere attività che agli effetti fiscali perderebbero la qualifica di lavoro agricolo. Sarebbe allora importante allargare il concetto delle attività rientranti a tutti gli effetti nella categoria del lavoro agricolo.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Richiamo l'attenzione sul fatto che evidentemente ci troviamo di fronte a una eccezionalità, che ovviamente deve essere vincolata a precisi limiti. Bisogna quindi stabilire che la deroga alle disposizioni vigenti sia possibile non più di una volta all'anno, in modo da evitare che una stessa cooperativa agricola avvii sei diversi lavori in deroga alle leggi nel corso dello stesso anno.

Senatore Carlotto, è evidente che ci si trova di fronte ad una cooperativa di lavori agricoli in senso lato e non ad una vera e propria

cooperativa agricola. Allora è importante introdurre il vincolo in base al quale una determinata cooperativa deve avere la maggioranza dei propri soci con residenza nei comuni montani oppure nella comunità montana interessati dal lavoro che si sta svolgendo. Un lavoro in deroga alle norme vigenti non può essere svolto più di una volta all'anno, altrimenti si crea un meccanismo che aggira la disciplina sugli appalti e quindi sarei contrario.

GIOVANOLLA. Il Gruppo del PDS è favorevole all'emendamento 15.11/2, che va nella direzione di mediazione che era stata auspicata nel corso della seduta precedente.

CARPENEDO, relatore alle Commissioni riunite. Per dichiararsi favorevoli all'emendamento al nostro esame sarebbe sufficiente sostituire le parole «di ogni singolo lavoro o servizio» con le altre «dei lavori o servizi», aggiungendo inoltre, in fine, le parole «per anno».

DIGLIO, sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Se viene approvato questo vincolo, sono disposto a rinunciare alla mia seconda proposta concernente la residenza dei soci della cooperativa agricola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.11/2, presentato dai senatori Angeloni ed altri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dalla senatrice Angeloni, nel testo modificato.

È approvato.

Sono pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti modificativi del comma 1 dell'articolo 15.

DE PAOLI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Prima di passare alla votazione dell'articolo 15, dichiaro che il Governo è contrario al comma 2 dello stesso articolo per ragioni di copertura finanziaria.

CARPENEDO, relatore alle Commissioni riunite. Non capisco le ragioni di contrarietà del rappresentante del Governo. Prima di dichiararsi istintivamente contrari bisognerebbe riflettere. Non è vero che manca la copertura finanziaria, perchè ci si sta riferendo a una norma già vigente.

RABINO. Vorrei soltanto aggiungere a quanto giustamente rilevato dal relatore che quando abbiamo approvato la legge agrituristica anni addietro avevamo inteso che l'attività agrituristica svolgeva una funzione compensativa, vale a dire, aggiuntiva rispetto al lavoro agricolo vero e proprio. Dal momento che questa legge è stata approvata, tutto ciò che fa riferimento all'impresa agricola deve essere

considerato attinente ad un discorso agricolo. Pertanto esprimo parere favorevole al comma 2.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato Per il tesoro*. Il Governo è contrario al comma 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Gli altri emendamenti al suddetto articolo risultano in parte preclusi mentre altri sono stati ritirati.

RIZ. Vorrei che risultasse a verbale che i miei emendamenti non sono stati ritirati bensì risultano preclusi.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16 . Ne do lettura:

Art. 16.

*(Esenzione da adempimenti previdenziali
e assistenziali aggiuntivi)*

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti che si avvalgano di lavoratori che continuino a prestare altra attività, di lavoro autonomo o professionale, per la quale risultino assicurati da almeno due anni per tutte o per alcune forme di previdenza o di assistenza obbligatoria, nel caso di corresponsione di un compenso economico, non sono tenuti al versamento di contributi e premi previsti per il settore di appartenenza, corrispondenti alle predette forme di tutela già fornite di copertura assicurativa. I predetti lavoratori conservano a tutti gli effetti le rispettive condizioni professionali e previdenziali.

2. Sono esclusi dall'esenzione i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

(Assunzioni a tempo parziale)

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri, a tempo parziale (ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863) o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi comuni iscritti allo SCAU.

2. I coltivatori diretti di cui al comma 1, conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.

16.5

IL RELATORE

L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

(Assunzioni a tempo parziale)

1. Le piccole e medie imprese industriali, le imprese artigiane, turistiche, commerciali e le aziende agricole, singole od associate, operanti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera possono assumere a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi territori, anche se accertati dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ai fini delle assicurazioni di malattia, invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9.

2. Le imprese di cui al comma 1 beneficeranno dell'esonero totale dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria; per quanto concerne i contributi relativi ad invalidità e vecchiaia, le imprese verseranno la differenza, tra l'importo dovuto e quanto versato dal coltivatore diretto assunto, rapportata al periodo di assunzione.

3. Il coltivatore diretto, assunto ai sensi del comma 1, conserverà, ad ogni fine ed effetto, la qualifica di coltivatore diretto e, quindi,

manterrà l'iscrizione al preposto SCAU in deroga a quanto previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risieda sul fondo e presti opera manuale ed abituale nell'azienda agricola».

16.3

CARLOTTO

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le altre: «agricoltori a titolo principale o braccianti agricoli stagionali».

16.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo; dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. I lavoratori che prestano la propria attività alle condizioni di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali ed assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro, autonomo o professionale, che continuano a prestare. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgano della loro opera».

16.4

IL RELATORE

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite.* Ritengo che l'articolo 16 appesantisca eccessivamente la struttura del provvedimento per cui ne propongo la soppressione.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nella giornata di ieri si era deciso per la soppressione dell'articolo 16 in quanto il relatore sosteneva che l'articolo era sostanzialmente assorbito dalla legge finanziaria. Da quanto mi risulta, al comma 9 dell'articolo 30 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria è stata prevista l'esclusione della contribuzione previdenziale e assicurativa con carattere di generalità per i lavoratori che abbiano già una posizione assicurativa per attività principale. Sostanzialmente aveva ragione il relatore quando affermava questo principio. Nell'atto Camera n. 3389 è prevista l'esclusione della contribuzione previdenziale ed assicurativa con carattere generale per i lavoratori che abbiano già una posizione assicurativa per l'attività principale. Se questa è l'interpretazione autentica, sono d'accordo per la soppressione dell'articolo.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite.* Vorrei dire all'onorevole De Paoli che al di là della verità di quanto sostiene, e altresì vero che oltre all'articolo della Sottocommissione esiste un emendamento del senatore Carlotto riguardante in via esclusiva gli agricoltori.

L'emendamento è stato riscritto per venire incontro all'esigenza prospettata dal senatore Carlotto ma anche per non costituire un

problema di copertura. L'emendamento 16.5 dice in sostanza che le imprese e i datori di lavoro aventi sede nei comuni montani possono assumere lavoratori iscritti allo SCAU. Per questa operazione non sono previsti oneri previdenziali ma neanche prestazioni previdenziali nè da parte dello SCAU nè da parte dell'INPS. Dal momento che l'emendamento 16.5 non ha problemi di copertura possiamo valutarlo di conseguenza.

GALDELLI. Ritiro l'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Con l'approvazione di questo emendamento tutti gli altri emendamenti all'articolo 16 risultano assorbiti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.0.100, che è già stato illustrato in precedenza dall'onorevole Sottosegretario.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi sembra che l'emendamento proposto dal Governo sia improponibile in un provvedimento relativo alle aree montane, poichè esso riguarda tutto il territorio nazionale. Fra l'altro, non riesco a capire quale sia il fine che il Governo si propone di realizzare.

PRESIDENTE. Per onestà ricordo al collega Carpenedo che poc'anzi abbiamo espresso parere favorevole a questo emendamento letto dal sottosegretario Diglio, ora assente.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Non mi pare, signor Presidente.

GALDELLI. Ci siamo dichiarati disposti a discuterlo, non ad approvarlo.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario si assumerà la responsabilità, ma per correttezza debbo ribadire che è stato espresso un assenso a questo emendamento.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Gradirei che il Governo mi spiegasse l'utilità di tale norma, sulla quale comunque esprimo parere contrario.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questa materia ci eravamo rimessi al parere del Ministero dell'industria, parere che è stato letto poco fa dal collega Diglio. Non mi sembra che ci sia incompatibilità con il provvedimento che stiamo discutendo; comunque mi rimetto alle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza rileggo il testo dell'emendamento presentato dal Governo:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

«L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, e da ultimo sostituito dall'articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, va interpretato nel senso che l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso nonché l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo di potenza nominale fino a 500 kw, può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel spa ed all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio».

8.0.100

IL GOVERNO

CROCETTA. Mi sembra una forzatura perchè, pur riguardando le aree montane, concerne in genere tutto il territorio nazionale.

DUJANY. Vorrei sapere se per «gruppi elettrogeni» si intende l'utilizzazione di sorgenti energetiche sane oppure malsane .

PRESIDENTE . E' un nodo che non possiamo sciogliere, non essendo tecnici.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Abbiamo così concluso l'esame degli emendamenti accantonati.
Passiamo ora all'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

*(Riorganizzazione degli uffici
e dei servizi dello Stato)*

1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere soppressi o accorpati previo parere dei loro sindaci, dei presidenti delle comunità montane e delle regioni interessate, nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), del Comitato nazionale della montagna.

2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e comunque riservando ai territori montani una percentuale non inferiore al 15 per cento dei finanziamenti in essa previsti a favore dell'edilizia anche per il recupero dei centri abitati, agli emigrati che riprendono la propria residenza e dimora abituale nel comune montano di nascita, ed ai cittadini residenti in comuni non montani che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività lavorativa o produttiva (commerciale, industriale, turistica o di servizi) in un comune montano le regioni possono attribuire un premio di insediamento montano. Detto premio, da assegnarsi con priorità a beneficiari di età non superiore a 35 anni, è costituito:

a) per coloro che vendano o lochino per la durata minima di cinque anni l'alloggio in cui avevano residenza legale e dimora abituale negli ultimi tre anni: da un parziale bonifico degli interessi del mutuo eventualmente acceso per l'acquisto o per la costruzione della nuova abitazione; da un contributo in conto capitale, fino al 30 per cento del costo documentale del restauro, qualora si tratti di abitazione preesistente bisognosa di opere di riassetto, cumulabile al parziale bonifico degli interessi sopra menzionati;

b) per coloro che si trasferiscano in un alloggio in locazione: da un versamento forfettario fino a tre milioni di lire a titolo di indennizzo per le spese di trasloco e di insediamento.

2. Le regioni, sentite le comunità montane, individuano i comuni montani ai quali, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico, sono riservati i benefici di cui al precedente alinea.

3. Le provvidenze di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere estese dalle regioni ai residenti che svolgano attività lavorativa nei territori montani.

4. I beneficiari saranno tenuti al rimborso del premio qualora trasferiscano la propria residenza o dimora abituale in altro comune non montano prima di dieci anni.

5. Al fine di contribuire a sostenere l'effettiva residenzialità in montagna le regioni assicurano incentivi economici per la conservazione, il restauro e il recupero funzionale del patrimonio edilizio montano a fini abitativi, turistici e culturali, promuovendo il trasferimento in montagna di attività permanenti di enti ed istituzioni (società, università, istituti di ricerca, eccetera)».

Al comma 1, sopprimere le parole: «soppressi o».

20.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «delle regioni interessate» fino alla fine del comma.

20.3

GIBERTONI, OTTAVIANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nonchè» fino a: «montagna».

20.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), del Comitato nazionale della montagna».

20.5

CARLOTTO

CAMPAGNOLI. L'emendamento 20.1 lo considero già illustrato.

DUJANY. Signor Presidente, a mio avviso si tratta di un emendamento inutile.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Sull'emendamento 20.1 mi rimetto alle Commissioni riunite. Mi sembra tuttavia una norma impraticabile. Non possiamo infatti stabilire che per l'edilizia residenziale una quota del 15 per cento deve essere riservata a favore delle aree montane: in certe regioni, come la Valle d'Aosta o il Trentino-Alto Adige, magari si tratterà di una quota del 100 per cento. Del resto la materia è disciplinata da una legge che stabilisce il riparto fra le regioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Campagnoli.

Non è approvato.

GALDELLI. L'emendamento 20.2 si illustra da sè.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Su questo emendamento esprimo parere favorevole.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CARLOTTO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Galdelli e da altri senatori.

È approvato.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 20.3, di tenore identico agli emendamenti 20.4 e 20.5, considerandolo ragionevole ed opportuno. Del resto, il Comitato nazionale della montagna non esiste più.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 20.3, di tenore identico agli emendamenti 20.4 e 20.5.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE E NORME DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 21.

(Deroghe in materia di trasporti)

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale. Le regioni emaneranno norme tecniche per l'omologazione dei mezzi di trasporto promiscuo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 21.

Aggiungere il comma 2.

«2. L'articolo 10, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *t*) è inserita la seguente:

“*u*) le spese di abbonamento giornaliero al trasporto pubblico dal luogo di residenza in territorio montano alla sede di attività lavorativa, professionale o di studio”».

21.1

CARLOTTO

Sopprimere l'ultimo periodo.

21.2

IL RELATORE

CARLOTTO. Dalla semplice lettura dell'emendamento che ho presentato si deduce quanto esso sarebbe importante per favorire il trasporto pubblico. Se non ci sono controindicazioni di ordine finanziario, ne raccomando dunque l'approvazione ai membri delle Commissioni riunite.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Invito il senatore Carlotto a ritirare l'emendamento 21.1, data la sua onerosità.

L'emendamento 21.2, da me presentato, tende a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo, che recita: «Le regioni emaneranno norme tecniche per l'omologazione dei mezzi di trasporto promiscuo».

CARLOTTO. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 21.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

Art. 22.

(Informatica e telematica)

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie

strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'UNCEM, predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

«3. Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM.

4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti di programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

22.1

CAMPAGNOLI

CAMPAGNOLI. Con il mio emendamento propongo di aggiungere due commi all'articolo 22, al fine di prevedere gli opportuni collegamenti tra il Ministero e i servizi concernenti le aree montane. Scopo dell'emendamento è anche la previsione di una relazione annuale sullo stato della montagna che il Ministro del bilancio dovrebbe presentare al Parlamento.

CROCETTA. A nostro avviso, questo emendamento ha carattere oneroso.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei precisare che, a mio avviso, sia gli articoli 19 e 21, già approvati, sia l'emendamento 22.1, ora al nostro esame, potrebbero comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi rimetto alla decisione delle Commissioni riunite per quanto riguarda l'emendamento 22.1. Ribadisco invece che avevamo già precisato, al momento dell'esame degli articoli 19 e 21, che non si trattava di determinare maggiori oneri, bensì di razionalizzare il sistema scolastico e quello dei trasporti, realizzando semmai delle economie. Non prevediamo, infatti,

un aumento di personale e abbiamo stabilito che saranno dei provvedimenti successivi ad attribuire le varie funzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Campagnoli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dagli articoli 10 e 18 e dalla istituzione del Fondo nazionale per la montagna, determinato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere, ivi comprese le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2, valutato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro quanto all'anno 1994 e quello relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali quanto agli anni 1995 e 1996.

2. Il Fondo nazionale per la montagna è istituito nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, del quale verrà vincolata una quota per le finalità della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della

riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire le parole: «lire 20.000» con le altre: «lire 120.000».

23.1

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite.* Con questa nuova formulazione del mio emendamento ho cercato di tener conto di tutte le osservazioni avanzate, in particolare dal sottosegretario De Paoli e dal Ministero del tesoro. Esso consente di reperire la copertura finanziaria per l'intera spesa prevista dal provvedimento e al tempo stesso si rinvia la dotazione del Fondo per la montagna nell'ambito del Fondo per le aree depresse.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo non intende accettare questo emendamento nella sua attuale formulazione, in quanto le risorse del Fondo per le aree depresse risultano esaurite. Bisognerebbe invece eliminare il comma 2 dell'emendamento e limitarsi a un riferimento al fondo speciale del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. In altri termini, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si dovrebbe provvedere mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo 9001 del bilancio del prossimo triennio relativo al Ministero del tesoro, anche utilizzando parzialmente l'accantonamento destinato al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 3 dell'emendamento resterebbe identico, diventando però il comma 2.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite.* Ci sono due problemi. L'ente che attualmente svolge le funzioni del Ministero dell'agricoltura purtroppo per il 1994 non è in grado di stanziare più di 10 miliardi. Pertanto, è necessario fare riferimento al Ministero del tesoro per il 1994 e successivamente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli anni 1995 e 1996. Non si tratta di una scelta bensì di un obbligo.

L'altra differenza tra il mio emendamento e quello del Governo riguarda la connessione tra il Fondo per la montagna e quello per le aree depresse.

In pratica abbiamo trasformato da straordinario in ordinario l'intervento per le aree depresse. Dal momento che tra i comuni montani ne esistono alcuni che hanno le caratteristiche di area depressa deve comunque rimanere una connessione, almeno sulla carta, tra i due tipi di intervento. Si stabilisce soltanto che una quota, che comunque verrà determinata dal Ministro del bilancio d'intesa con il Ministro del

tesoro, dovrà servire ad alimentare il fondo. Pertanto, mi sento di insistere su questa formulazione dell'articolo 23 che comunque non presenta problemi di copertura.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur condividendo nella sostanza quanto il relatore ha esplicitato, nel senso che per mantenere in piedi una struttura legislativa di questo tipo è necessario poter ricorrere ad un fondo che il relatore ha identificato in quello già esistente nella legge n. 64 relativa ai territori del Mezzogiorno, potrebbero nascere problemi di natura istituzionale.

Posso anche essere d'accordo, a titolo personale, sul fatto che se attualmente in questo fondo non ci sono disponibilità si possono ricercare quelle future.

In ogni caso, dal momento che il fondo è già interamente impegnato (anche se nulla ci vieta di fare una enunciazione di principio) in realtà potrà avere una sua validità soltanto a partire dal 1996.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Prima che si tenesse questa riunione ho partecipato insieme ad alcuni colleghi ad una riunione informale con il Governo per fornire indicazioni a quest'ultimo per un testo del decreto-legge relativo al Mezzogiorno. Già nel testo del primo decreto-legge, che dovrebbe essere reiterato, era prevista una norma che estendeva l'intervento alle aree depresse identificando queste ultime in alcuni obiettivi. Non mi sembra che si stia dicendo niente di diverso da quanto già espresso dal Governo. Se non si prevede una connessione di questo genere rischiamo di esporci ad una crisi di difficile soluzione perchè vogliamo approvare una legge sulla montagna sulla base di una dotazione di soli 20 miliardi. Rischiamo di esporci al ridicolo; è per questo motivo che insisto su questa formulazione.

PRESIDENTE. Se il Sottosegretario non insiste, metto ai voti l'emendamento 23.100, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 23.

È approvato.

L'emendamento presentato dal senatore Galdelli risulta precluso.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Vorrei far presente alcune proposte di coordinamento. La prima riguarda il titolo del provvedimento. È preferibile parlare di zone montane e non di aree montane. In secondo luogo bisogna eliminare i capi che abbiamo ereditato nel corso dell'esame della legge Barberis e che non hanno ragione di esistere. Infine, relativamente all'introduzione della dizione «nei comuni montani» negli articoli 4, 12 e 18. L'articolo 4 fa riferimento al maso chiuso, versione edulcorata, che è stato approvato senza far riferimento ai comuni montani. È vero che all'articolo 1 si dice che l'ambito di applicazione della presente legge è costituito dai comuni montani, però, siccome in tutti gli altri articoli si ripete la dizione dei

comuni montani, non vorrei che qualcuno intendesse che questa norma si riferisce all'intero territorio nazionale.

Per una questione di omogeneità con gli altri articoli suggerirei che l'articolo 4 iniziasse con le parole «nei comuni montani». La stessa correzione va fatta all'articolo 12 che tratta delle questioni relative alla montagna.

Invece del termine montagna si dovrebbe introdurre la dizione comuni montani. Infine, all'articolo 18, dove si parla della collaborazione tra soggetti istituzionali e di accordi di programma, al posto delle zone montane si dovrebbe intendere comuni montani.

Infine, relativamente alle rubriche credo che il compito vada affidato al Presidente come da Regolamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni le proposte di coordinamento del relatore si intendono approvate.

Passiamo alla votazione finale.

CARLOTTO. Desidero manifestare tutta la mia soddisfazione anche a nome di coloro che hanno collaborato per giungere all'approvazione di questo provvedimento che pur non perfetto risulta il miglior testo possibile. Inoltre un ringraziamento particolare al Presidente, al Governo e al relatore che hanno dato un contributo e un impegno costante per giungere a questo voto conclusivo.

GALDELLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista esprimo la soddisfazione per aver collaborato alla formulazione di una legge-quadro a sostegno delle aree montane nello spirito che avevamo indicato nella proposta di legge da noi presentata in materia, spirito che si rinviene anche nel testo che ci accingiamo ad approvare.

È un provvedimento buono, al quale daremo il nostro voto favorevole, anche se siamo consapevoli che esso presenta alcuni limiti. Ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 1, avremmo preferito una copertura finanziaria diversa rispetto a quella che siamo riusciti ad ottenere in merito all'accorpamento della proprietà fondiaria.

Il nostro dunque sarà un voto favorevole e ci auguriamo che la Camera dei deputati approvi definitivamente il provvedimento senza apportarvi ulteriori modifiche, in modo che prima dello scioglimento delle Camere esso possa essere licenziato definitivamente.

GIOVANOLLA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS al provvedimento in esame, esprimendo un riconoscimento per il modo in cui è stata condotta la discussione e per l'apporto dato dal relatore, che ha reso possibile la formulazione di un testo di legge che tiene conto dello spirito informatore del provvedimento da noi presentato in materia.

Esprimo infine l'augurio che il disegno di legge venga approvato dall'altro ramo del Parlamento, un augurio che non è rituale, considerata la travagliatissima fase finale della legislatura che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sia pure con molta fatica, siamo finalmente arrivati alla conclusione del nostro lavoro, realizzando una sintesi unitaria delle diverse esigenze che sono state poste.

Licenziamo un testo non perfetto, ma che dà una risposta positiva alle problematiche poste dalla gente della montagna.

Voglio ringraziare innanzitutto il relatore, senatore Carpenedo. Penso che si debba alla sua tenacia, alla sua pertinacia e anche alla sua cocciutaggine se in tempi brevi siamo riusciti a licenziare in sede deliberante un provvedimento così importante. Il mio ringraziamento va anche ai rappresentanti del Governo, che non hanno fatto mancare il loro contributo di intelligenza e di esperienza, nonché a tutti i componenti delle Commissioni riunite per il contributo che hanno inteso dare al nostro lavoro.

Penso che siamo stati anche illuminati dalle consultazioni tenute nei giorni scorsi con l'UNCEM e con le stesse regioni, le quali unanimemente hanno riconosciuto la validità del principio fondamentale che informa questo testo legislativo, cioè l'affermazione di un regionalismo che contribuisca vieppiù ad avvicinare il cittadino alle istituzioni.

Concludendo voglio fare un augurio a me stesso e a tutti quanti noi: l'augurio che il testo che ci accingiamo a licenziare questa sera sia considerato con attenzione e con senso di responsabilità dall'altro ramo del Parlamento, in modo che, in questo scorcio di legislatura, il provvedimento possa diventare legge della Repubblica.

Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il seguente titolo: «Nuove disposizioni per le zone montane» e con l'avvertenza che l'Ufficio di Presidenza provvederà ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si renderanno necessarie.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA